

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Modifica del 17 luglio 2006

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2001, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004 e del 18 agosto 2005¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Accordo aggiuntivo 2006 al Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi 2005–2007

Art. 17, cpv. 1 e 14

Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2006, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2006 e ha effetto sino al 31 marzo 2007.

17 luglio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF 1999 8667–8668, 2002 437 5360–5361, 2004 4287–4288, 2005 4641–4642

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

